

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05234 Gneccchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	100
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).	
Audizione di rappresentanti di VALORE D	95
Audizione di rappresentanti di Family Way	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.

5-05234 Gneccchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, rileva che l'uscita dal mercato del lavoro per l'accesso alla pensione, attraverso accordi di esodo individuale, per ridurre le dotazioni organiche di personale è stata frequentemente utilizzata negli anni antecedenti il 2012, anche da parte delle ex aziende monopoliste di Stato. Osserva che tali accordi individuali di esodo, assolutamente non considerati meritevoli di tutela, nella manovra « salva Italia » del dicembre 2011, sono stati poi inseriti nelle salvaguardie con il decreto-legge n. 216 del 2011, anche su esplicita segnalazione delle aziende interessate. Fa presente, tuttavia, che ancora oggi non è purtroppo possibile sapere quanti siano i lavoratori che hanno firmato i suddetti accordi di esodo individuale prima del 31 dicembre 2011 e quale fosse la data di accesso alla pensione con i previgenti requisiti. Chiede, quindi, al Governo una quantificazione della platea dei soggetti interessati, anche in vista dell'adozione di ulteriori misure di salvaguardia, tenuto conto che tali lavoratori rischiano di rimanere senza stipendio per un lungo periodo. Ricordato che sul tema in oggetto il Ministro Poletti si è dichiarato disponibile a nuovi interventi, osserva che la Commissione XI è comunque interessata a una soluzione strutturale del problema dei cosiddetti « esodati », tanto che sono in corso di esame in sede referente diversi provvedimenti in tema di flessibilità previdenziale, volti proprio a far fronte alle difficoltà derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti pensionistici disposto con la riforma del 2011.

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, fa notare che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di far luce sulla situazione dei controlli periodici e straordinari per la manutenzione

delle gru a torre, considerato l'elevato rischio di incidenti nel settore dei cantieri edili. Invita il Governo, quindi, a uno sforzo maggiore verificando l'idoneità dei profili tecnici specifici e delle relative disposizioni vigenti, al fine di una corretta definizione dei soggetti abilitati alla manutenzione delle gru nei cantieri, a tutela della salute dei lavoratori.

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi FAMIGLIETTI (PD) osserva, con rammarico, che la circolare alla quale il Governo fa riferimento nella sua risposta non supera i problemi alla base della questione posta nell'interrogazione, questione che il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) intendeva risolvere. Fa notare che una parte rilevante della platea dei lavoratori della ex Isochimica di Avellino, infatti, rischiano di rimanere comunque esclusi dai benefici previdenziali perché i meccanismi di deroga andavano declinati sulla base della legislazione in materia di amianto e non in riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva che il combinato disposto tra età anagrafica e contributiva dei lavoratori in questione e soglie di accesso della riforma del 2011 neutralizza lo stesso intervento legislativo contenuto nella richiamata legge di stabilità. Avrebbe auspicato che prima del varo della circolare il Ministero si fosse fatto carico di convocare un tavolo di confronto per affrontare la questione di merito posta da tale norma, proprio per evitare una eterogenesi dei fini. Auspica ciò che non si è fatto prima possa essere fatto ora alla luce di quanto testé illustrato, invitando il Governo ad incontrare le organizzazioni sindacali, al fine di trovare una via di

uscita che garantisca una efficace applicazione della citata norma.

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che hanno introdotto la nuova NASpI, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente disoccupazione ordinaria non avranno più completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno. Osserva, infatti, che un contratto stagionale di sei mesi ogni anno permetteva il riconoscimento dell'ASpI che quindi copriva i successivi mesi fino alla stagione estiva successiva, mentre dal 1° maggio 2015, con l'avvento della NASpI, i lavoratori stagionali potranno ricevere l'assegno solo per la metà delle settimane lavorate, quindi tre mesi, restando per altri tre mesi senza sussidio. Giudica vergognoso che il Governo, che pubblicamente dichiara di voler contrastare il fenomeno del precariato, nei fatti assuma provvedimenti che vanno nella direzione opposta e che generano una lotta tra categorie di lavoratori svantaggiati, come testimoniato dal caso oggetto della presente interrogazione. A conferma di tale atteggiamento dell'Esecutivo, fortemente penalizzante nei confronti di determinati lavoratori, ricorda che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo n. 158 in materia di riordino delle fattispecie contrattuali, provvedimento che, secondo il Governo, dovrebbe promuovere l'occupazione stabile, è contenuta una clausola di salvaguardia – tesa a identificare, se necessario, ulteriori forme di copertura degli interventi ivi recati – suscettibile di produrre effetti negativi nei confronti del settore privato e dei lavoratori autonomi, generando ulteriori conflitti tra categorie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Ciprini, rammenta l'esigenza che i deputati, intervenendo in sede di replica, si attengano al contenuto dell'interrogazione svolta per dichiarare se siano stati soddisfatti, senza introdurre nel dibattito temi nuovi, sui quali non si può aprire un dibattito.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI (FI-PdL), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015. Rileva che il provvedimento si compone di tre articoli, uno in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera, essendo stato introdotto l'articolo 2, che reca sanzioni per l'illecito commercio internazionale di specie animali e vegetali. Nell'osservare che, in estrema sintesi, il testo reca un complesso di disposizioni di carattere sanzionatorio volte alla tutela dell'ecosistema, segnala in

primo luogo che l'articolo 1 inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, introducendo in tale ambito sei nuovi delitti, relativi in particolare all'inquinamento ambientale, al disastro ambientale, al traffico e all'abbandono di materiale ad alta radioattività, all'impedimento del controllo, all'omessa bonifica e ispezione di fondali marini. Si prevede, peraltro, che le pene previste possano essere diminuite in caso di ravvedimento operoso, in favore, cioè, di quanti collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio. Si obbliga, inoltre, il condannato al recupero e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, prevedendosi inoltre il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure in materia di confisca e pene accessorie. Il provvedimento rivede inoltre la disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali. Si introduce, altresì, nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro. Come già anticipato, fa presente che l'articolo 2 modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992, che reca la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. Ricorda che allo stato l'ordinamento nazionale sanziona prevalentemente la lesione dell'ambiente attraverso l'impiego di contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, segnala che rilevano essenzialmente le sole disposizioni del capoverso articolo 452-*sexies* dell'articolo 1, comma 1. Tale capoverso introduce, infatti, il delitto di impedimento del controllo, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, sempre che il fatto non

costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. Segnala, in proposito, che l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Rilevato come si tratti di una disposizione senz'altro positiva, in quanto volta a rafforzare le tutele in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed osservato che le altre norme del provvedimento non incidono su profili di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione)

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, a causa dell'andamento dei lavori in Assemblea, che impongono nella giornata odierna ritmi piuttosto serrati, anche tenuto conto dell'esigenza di proseguire il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 157, sarebbe opportuno rinviare lo svolgimento dell'intervento introduttivo della relatrice alla prossima settimana. Fa notare, peraltro, che tale rinvio appare funzionale anche all'esigenza di valutare con maggiore attenzione l'evoluzione dell'esame del provvedimento in sede refe-

rente, nell'ambito del quale si è registrato un certo allungamento dei tempi.

La Commissione conviene.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che non può che prendere atto di tale situazione, auspicando che tale slittamento dei tempi sia utilizzato dai gruppi quantomeno per valutare con attenzione le proposte di modifica al testo presentate dal suo gruppo nell'ambito della sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la concilia-

zione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).

Audizione di rappresentanti di VALORE D.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di Family Way.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-05234 Gnecchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi ed altri inerente alla salvaguardia pensionistica per i lavoratori dipendenti di ex aziende monopoliste di Stato che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo prima del 31 dicembre 2011, preliminarmente occorre evidenziare che il tema della salvaguardia riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo che è intervenuto più volte in favore di quei lavoratori che – a seguito degli interventi introdotti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto *decreto Salva Italia*) – si sono trovati privi di reddito e di pensione.

Com'è noto, infatti, è stata riconosciuta di recente la sesta salvaguardia (articolo 2 della legge n. 147 del 2014) in favore, tra gli altri, dei lavoratori cessati a seguito di accordo individuale di incentivo all'esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della normativa previ-

gente alla riforma Monti-Fornero si collochi entro il 6 gennaio 2016.

Per quanto concerne la richiesta contenuta nell'atto parlamentare in oggetto, faccio presente che non ci sono norme che impongono ai contraenti del rapporto di lavoro di dare comunicazione degli accordi di esodo individuali che possono essere siglati in diverse sedi e che ciò non consente al Ministero che rappresento, di definire la platea dei soggetti che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale con le società Poste Italiane, Enel, Eni, Telecom ed altre, entro il 31 dicembre 2011 e che non risultano ancora salvaguardati.

Tanto premesso, ritengo, in conclusione, che il quadro normativo testé illustrato offra strumenti diversificati ai fini delle necessarie verifiche in materia evidenziando al riguardo l'attenzione e l'importanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attribuisce alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO 2

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di individuare i profili tecnici specifici e le qualifiche minime che devono possedere i soggetti che effettuano la manutenzione delle gru a torre.

A tale proposito, ricordo che la lettera b) del comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce che il datore di lavoro deve affidare la manutenzione delle attrezzature di lavoro, a personale specificatamente formato dallo stesso in relazione agli specifici rischi dell'attrezzatura.

Il comma 8 del medesimo articolo 71, stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, secondo le pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controllo iniziale, periodico e straordina-

rio volto ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza. Il medesimo comma 8, precisa, altresì, che tali controlli vengano effettuati da persona competente.

Al quadro normativo nazionale si affianca poi la disciplina internazionale, ricordo infatti che le norme ISO 9927 e ISO 12480, dedicate ai controlli per gli apparecchi di sollevamento, tra cui rientrano le gru a torre, definiscono le tipologie di intervento e le competenze richieste per il loro svolgimento.

Si segnala, inoltre, che, per le attrezzature di sollevamento materiali immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della cosiddetta « direttiva macchine », e quindi potenzialmente prive di manuale d'uso, l'INAIL, d'intesa con il Ministero del lavoro, le associazioni di categoria di fabbricanti e dei datori di lavoro e le Regioni, ha elaborato documenti di indirizzo per l'effettuazione dei controlli di cui al citato comma 8.

ALLEGATO 3

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Famiglietti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

Al riguardo, evidenzio che il comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 prevede la facoltà per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, di beneficiare di una maggiorazione dell'an-

zianità assicurati va e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento, dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Tale maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.

Nel sottolineare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla questione sollevata dall'onorevole interpellante, informo che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori interessati, è stata predisposta dall'Inps una circolare esplicativa pubblicata 21 aprile scorso sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.

ALLEGATO 4

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ciprini, inerente alle misure che il Governo intende adottare per garantire ai lavoratori stagionali un adeguato sussidio durante l'intero periodo di disoccupazione, faccio presente quanto segue.

Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ed, in particolare, dell'*ASPI*.

Tra essi, riveste un particolare rilievo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore.

Tale criterio è stato attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio,

alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.

Tanto premesso, tengo a precisare che le regole attuative della nuova disciplina della NASpI – che, com'è noto, entrerà in vigore il prossimo 1° maggio – saranno chiarite da una circolare dell'INPS, allo stato in fase di predisposizione.

In particolare, durante la fase di prima applicazione, la circolare dovrà necessariamente tenere conto dei riflessi della transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, anche ai fini della identificazione dei periodi di contribuzione utili per il calcolo della nuova indennità; con specifico riferimento ai lavoratori stagionali, ciò consentirà – come peraltro evidenziato dalle simulazioni effettuate – di conservare per tutto il 2015 una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella attuale.

Da ultimo, con riferimento all'attuazione della cosiddetta DIS.COLL. – sussidio di disoccupazione per i lavoratori con contratti di co.co.co. e co.co.pro., che perdono il lavoro nel 2015 – comunico che è di prossima emanazione da parte dell'INPS una apposita circolare attuativa che consentirà di coprire - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 – i periodi di disoccupazione involontaria a decorre dal 1° gennaio 2015.

A tal fine, il termine per la richiesta della prestazione – in relazione agli eventi di disoccupazione già verificatisi al 1° gennaio 2015 – decorrerà dalla data di emanazione della circolare stessa.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il progetto di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (C 342-957-1814-B);

valutate favorevolmente le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno esteso l'applicabilità del delitto di impedimento del controllo di cui al nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1, all'impedimento, all'intralcio o all'elusione di attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE